

**CONVENZIONE TRA L'ASL TO5 LA CASA DI RIPOSO AVV.
G. FORCHINO DI SANTENA E IL COMUNE DI SANTENA
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE
E SANITARIE DEL POLIAMBULATORIO DI SANTENA SITO
IN VIA MILITE IGNOTO 32.**

TRA

L'ASL TO5 nella persona del suo Direttore Generale Dott. Angelo Michele PESCARMONA nato a Asti (TO) il 10.2.1957 domiciliato per la carica in Piazza Silvio Pellico 1 – 10023 CHIERI;

E

La Casa di Riposo APSP AVV. G. FORCHINO nella persona del Suo Presidente sig. Flavio Rainero nato a Santena (To) il 10/07/1958 domiciliato per la carica in Via Milite Ignoto 32 – 10025 SANTENA

E

Il Comune di Santena nella persona del Suo Sindaco Dott. Ugo BALDI nato a Torino il 23.9.1956 domiciliato per la carica in Via Cavour 39 – 10026 SANTENA

PREMESSO CHE

- il Distretto sanitario di Chieri è il sistema al quale è riconosciuta la responsabilità di governare la domanda e gestire i servizi sanitari territoriali nonché il punto di riferimento dei cittadini nello specifico ambito territoriale per l'accesso ai servizi dell'ASL;

- occorre perseguire l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali, come strategia per creare un più ampio ed efficace sistema di offerta di servizi per i cittadini, che richiedono percorsi di cura complessivi integrati negli aspetti sanitari e sociali.
- ormai da quasi due anni è in vigore uno stato di emergenza COVID-19, con conseguente dirottamento di risorse professionali dell'ASL dai servizi ordinari quotidiani al potenziamento di servizi nei reparti ospedalieri, nei servizi di contact-tracing e nei servizi di vaccinazione COVID-19;
- è volontà delle parti attivare i servizi territoriali sospesi per la mancanza di personale;
- è volontà delle parti coordinare attività di interesse comune con l'obiettivo di garantire il miglioramento dell'accessibilità ai servizi da parte dei cittadini utenti con particolare riguardo a coloro che vertono in situazioni di fragilità sociale;
- tra i servizi offerti dall'ASL TO5 particolare importanza assume la gestione di un punto prelievi rivolto a tutti gli utenti residenti e non nel Comune;
- la Casa di Riposo Avv G. Forchino il Comune di Santena da anni ha attivato collaborazioni con l'ASL TO5 sia per quanto attiene i servizi CUP e Prelievi presso la sede distrettuale di Via Milite Ignoto 32 - Santena.
- la situazione di emergenza causata dalla pandemia da COVID19 ha determinato la sospensione delle attività in convenzione;
- il miglioramento dell'attuale situazione pandemica ha portato ad una ripresa delle attività ambulatoriali e di ricovero ordinario nonché ad una progressiva riapertura dei centri prelievo distrettuali precedentemente attivi nel periodo antecedente alla pandemia.

Tutto ciò premesso, tra gli enti suindicati, come sopra rappresentati,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento della premessa

La premessa è parte sostanziale ed integrante della presente Convenzione.

Art.2 - Finalità

Finalità della presente Convenzione è garantire l'attività di prelievo e CUP nei locali della Casa di Riposo Avv. G. Forchino - Via Milite Ignoto 32 – Santena

In particolare con la presente Convenzione vengono determinati:

- la gestione coordinata dell'attività e del servizio di cui al successivo art.3;
- la definizione di modalità omogenee di erogazione del servizio prelievi /CUP
- la razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse a disposizione per le attività oggetto del presente atto.

L'organizzazione dei servizi e l'esercizio delle funzioni devono tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.

Art.3 - Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'esercizio coordinato dell'attività amministrativa/sanitaria attinente al servizio CUP e prelievi ematici e di raccolta campioni biologici da effettuarsi presso la sede della Casa di Riposo Avv. G. Forchino – Via Milite Ignoto 32 – Santena.

L'attività CUP/scelta revoca medico verrà espletata, in base all'andamento pandemico sino ad un massimo di tre volte alla settimana di 3 ore per accesso;

L'attività di prelievo verrà espletata sino ad un massimo di tre volte alla settimana nei giorni da concordarsi tra le parti per un ammontare orario massimo complessivo di 6 ore settimanali (2 ore /die) a risorsa prevista.

Art.4 - Obiettivi

La presente convenzione si prefigge il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- garantire la prosecuzione del servizio CUP e scelta/revoca del medico;
- garantire la riapertura del servizio prelievi a favore dei soggetti residenti e non;
- decongestionare i centri prelievo centrali dell'ASL TO5;
- favorire la popolazione anziana e socialmente fragile, spesso disagiata negli spostamenti;
- costituire un punto di riferimento unitario per i bisogni di accoglienza/assistenza sociale e sanitaria attraverso una rete coordinata e integrata dei diversi enti con i servizi distrettuali.

Art.5 - Durata

La presente convenzione, decorre dalla data di adozione del provvedimento e scadrà il 31.12.2022.

E' fatta salva la possibilità di rinnovo previa adozione degli appositi provvedimenti; nel caso in cui l'emergenza COVID-19 terminasse prima della scadenza, i soggetti aderenti si impegnano a riunirsi per rivalutare eventualmente il presente accordo.

La facoltà di recesso è garantita da quanto previsto dall'art.10 della Convenzione.

Art.6 – Obblighi della Casa di Riposo Avv. G. Forchino

La **Casa di Riposo Avv. G. Forchino**, ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione, si impegna per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3:

- a garantire il servizio CUP e scelta revoca per un massimo di 3 accessi settimanali di 3 ore ciascuno da parte di personale amministrativo appositamente individuato;
- a garantire l'accettazione diretta dei prelievi/consegna referti (per coloro che non hanno scelto quale modalità di ritiro il referto on line) da parte di un operatore amministrativo per massimo n. 7,5 ore settimanali pari a 3 accessi settimanali (2 ore per accettazione e mezz'ora per consegna referti/die) a favore dei cittadini che necessitano del servizio prelievi attenendosi alle modalità operative fornite dall'ASL TO5;
- mettere a disposizione i locali per l'attività di prelievo (Poliambulatorio) e CUP provvedendo alla pulizia e alla sanificazione degli stessi;
- a garantire l'attività di prelievo da parte di massimo due unità infermieristiche abilitate per tale attività (due ore cadauna per ogni seduta);

Ogni variazione attinente all'orario di apertura o sospensione del servizio dovrà essere comunicato tramite posta elettronica al Responsabile Amministrativo CUP del Distretto di Chieri e al Coordinatore Infermieristico del Distretto di Chieri

Il personale - coperto da idonea assicurazione contro gli infortuni nell'esercizio delle funzioni assegnate, dovrà garantire la tutela della dignità e riservatezza della persona ai sensi della vigente normativa sulla privacy.

La Casa di Riposo Avv. G. Forchino nella persona del Suo Presidente, nominato Responsabile Esterno al Trattamento dati ai sensi dell'art 28 del GDPR, si

impegna a sua volta a nominare i suddetti operatori autorizzati al trattamento dei dati personali del succitato GDPR.

Art.7 – Obblighi dell'ASL TO5

L'ASL TO5 ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione si impegna a:

- adottare tutti gli atti, le attività, le procedure e i provvedimenti necessari all'operatività del servizio e degli interventi previsti dalla presente Convenzione;
- effettuare il trasporto dei prelievi in contenitori idonei secondo le vigenti normative ed alla consegna entro un'ora e comunque nei tempi concordati, appena terminate le operazioni di prelievo, al punto di raccolta dei campioni ematici presso il Laboratorio Analisi di Moncalieri;
- effettuare lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- comunicare tempestivamente alla Casa di Riposo eventuali aggiornamenti e /o variazioni sulle modalità di erogazione del servizio;
- nominare la Casa di Riposo Avv. G. Forchino nella persona del suo Presidente, Responsabile esterno al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art 28 del GDPR;
- corrispondere mensilmente, dedotta la quota mensile di spettanza del Comune, a titolo di rimborso spese sostenute gli importi rendicontati dalla Casa di Riposo Avv. G. Forchino relativi agli effettivi servizi svolti per l'attività amministrativa e sanitaria erogata dal personale individuato che non potranno superare il corrispettivo calcolato tenendo conto delle ore previste dalla presente convenzione salvo casi del tutto eccezionali da autorizzarsi preventivamente.

- Il costo orario escluso IVA 5% a seduta dei singoli servizi erogabili è il seguente:

<u>SERVIZI</u>	<u>COSTO ORARIO</u>
<u>operatore CUP</u>	<u>€ 19,50</u>
<u>operatore a supporto infermiera</u>	<u>€ 19,50</u>
<u>infermiera</u>	<u>€ 28,00</u>
<u>operatore per accettazione prelievi</u>	<u>€ 19,50</u>
<u>costi generali</u>	<u>100 euro MENSILI</u>

- Spetta all'ASL TO5 la funzione di coordinamento e controllo dell'attività di cui all'art. 3 della presente convenzione.

Art.8 – Obblighi del Comune di Santena

Il Comune di SANTENA, ai fini del perseguimento delle finalità ed obiettivi della presente convenzione si impegna a corrispondere

- corrispondere annualmente Euro 15.000,00 a titolo di rimborso spese sostenute dalla Casa di Riposo Avv. G. Forchino per l'attività amministrativa e sanitaria erogata dal personale individuato. Eventuali variazioni contrattuali saranno essere oggetto di valutazione tra le parti.

Art.9 - Scambio di informazioni

Per tutte le attività - dirette o indirette - lo scambio di informazioni tra gli Enti aderenti alla presente Convenzione dovrà essere continuativo e dovrà garantire i criteri della tempestività e della certezza.

Ogni attività, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, redistribuzione degli incarichi o di competenze all'interno degli Uffici che modifichi i flussi di interazione tra gli Enti stessi o che possa influenzare l'efficienza o l'efficacia del funzionamento del servizio dovrà essere comunicata immediatamente agli Uffici competenti.

Art.10 Foro competente

Le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate al Tribunale del Foro di Torino.

Art.11 - Recesso

Ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante comunicazione alla controparte a mezzo di lettera raccomandata A.R. o tramite PEC, con preavviso di 30 giorni.

Art.12 - Spese contrattuali

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 D.P.R. n.131/1986.

Art.13 - Modifica e/o integrazione

La presente Convenzione può essere oggetto di modifica e/o integrazione in corso di validità con le stesse modalità di approvazione della presente convenzione.

Art.14 - Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Chieri li

Il Direttore Generale ASL TO5

Dott. Angelo Michele PESCARMONA

Il Sindaco del Comune di Santena

Dott. Ugo BALDI

Il Presidente della Casa di Riposo Avv. G. Forchino

Sig. Flavio RAINERO